

Piazza finanziaria tra scudo e segreto

Intervista con Claude-Alain Margelisch, vicepresidente Comitato esecutivo ASB

La piazza finanziaria svizzera si sta organizzando per far fronte alla delicata situazione determinata dalle nuove disposizioni dell'OCSE volte a colpire l'evasione fiscale. La piazza finanziaria ticinese è confrontata con un problema ulteriore, quello dell'avvio dello scudo fiscale italiano. Una cosa è sicura: il segreto bancario svizzero «non è più quello di una volta». A Claude-Alain Margelisch, vicepresidente del Comitato esecutivo dell'Associazione svizzera dei banchieri abbiamo posto alcune domande sia sulla questione generale del segreto bancario, sia su quella più puntuale per la piazza finanziaria ticinese dello scudo fiscale italiano. Nella ripresa in basso, l'Avvocato Paolo Bernasconi esamina in particolare i rischi per i consulenti e per i clienti sulla base delle regole ratificate dalla Svizzera per uscire dalla lista grigia dell'OCSE.

DI MARIO TETTAMANTI

L'INTERVISTA



■ Claude-Alain Margelisch, sulla base dell'Articolo 26 del Modello dell'OCSE, quali sono le condizioni secondo le quali la Svizzera sarà tenuta a dare informazioni ai Paesi che chiedono raggugli sui detentori di conti nelle banche?

«Tutte le richieste delle autorità fiscali straniere che si fondano sull'articolo 26 dell'OCSE dovranno contenere i seguenti elementi: il nome della persona, il nome della banca, una descrizione dettagliata della situazione, il periodo fiscale considerato, oltre che la natura delle imposte sottratte. Ricordo inoltre che il cliente ha in ogni momento un diritto di ricorso se pensa che la richiesta non è giustificata».

Può farci tre esempi secondo i quali le banche svizzere sono obbligate a dare informazioni e tre esempi di richieste che invece saranno rifiutate?

«Tutti gli accordi firmati e parafati dalla Svizzera devono contenere i criteri che ho menzionato. La formulazione d'un testo di convenzione può a volte differire da un Paese all'altro, ma questo non avrà nessuna influenza perché la prassi dell'amministrazione federale sarà una sola. E' il caso, per esempio, delle convenzioni firmate con la Danimarca, il Lussemburgo e la Francia. Inversamente, una richiesta sarà rifiutata per esempio nei tre casi seguenti: non contiene il nome del contribuente; non indica il no-

me della banca ma solo quello del cliente; non precisa in cosa il contribuente è sospettato di aver frodato il fisco. Tutti questi sono casi tipici di "fishing expeditions" proibiti dalle convenzioni».

Il fatto di aver accettato il dictat americano di consegnare alle autorità fiscali statunitensi 4.450 nomi di clienti USA presso UBS, non rappresenta forse una pericolosa accettazione della formula delle «fishing expeditions»?

«No, a mio parere non c'è il rischio di "fishing expeditions" in questo contesto e questo per i seguenti motivi: innanzitutto l'IRS ha ottenuto tutte le informazioni pertinenti grazie alle confessioni di ex-impiegati di UBS, che hanno dato dei dettagli molto precisi sulle modalità utilizzate dai clienti per frodare il fisco americano.

Inoltre, l'accordo contro la doppia imposizione siglato fra la Svizzera e gli Stati Uniti è unico nel suo genere. Ne risulta che quello che è successo con gli USA non può ripetersi con gli altri Stati. Infine è da ricordare che il cliente dispone di un diritto di ricorso».

Le banche svizzere e le loro associazioni hanno tenuto un comportamento molto discreto durante i mesi nei quali il Consiglio federale ha negoziato gli accordi di doppia imposizione. Visto dall'esterno potremmo asserire che le banche sono al 100% d'accordo con il nostro esecutivo, sia per quanto riguarda il contenzioso con gli USA, sia in relazione al Modello dell'OCSE. Nei giorni scorsi ci sono stati banchieri (Pierre Mirabaud) che hanno detto che si poteva fare meglio. Come mai il silenzio prima e le critiche poi?

«Penso che a questo proposito sia necessario distinguere chia-



IL CENTRO DI STUDI BANCARI DI VILLA NEGRONI ospita in queste settimane parecchi appuntamenti sull'argomento dello scudo fiscale.

ramente i dossier: nell'"affare UBS" l'Associazione Svizzera dei Banchieri non poteva pronunciarsi perché non era coinvolta nella procedura. Comunque noi

siamo intervenuti regolarmente attraverso i media quando erano in gioco la reputazione della piazza finanziaria elvetica e il segreto bancario. Per quanto con-

cerne l'OCSE, noi abbiamo approvato la politica messa in atto dal Consiglio Federale: a dimostrazione di ciò noi abbiamo raggiunto degli accordi migliori di

quelli conclusi da altri Paesi. Come sapete, siamo stati consultati su ogni convenzione parafata e abbiamo dato il nostro parere. Personalmente ritengo che chi pretende che si sarebbe potuto fare meglio non ha compiuto un'analisi corretta dei fatti. Basti ricordare in quale situazione ci trovavamo il 13 marzo 2009: nessun accordo negoziato conformemente agli standard OCSE, nessun accordo parafato con gli USA e una minaccia di processo contro l'UBS che sarebbe potuta essere fatale per la banca e per il segreto bancario. Sei mesi più tardi, queste questioni sono state risolte grazie a un lavoro alacre. Vorrei precisare che Pierre Mirabaud non si è lamentato in generale della strategia del Consiglio Federale, ma unicamente per il fatto che non ha ottenuto un incontro con il Consigliere Federale Merz».

Dopo aver siglato bilateralmente gli accordi con i Paesi dell'UE sulla base del modello dell'OCSE (scambio di informazioni anche sull'evasione fiscale) c'è ancora motivo di mantenere in vita gli accordi sulla fiscalità del risparmio che sono stati concepiti per evitare lo scambio di informazioni?

«L'accordo sulla fiscalità del risparmio deve secondo me essere mantenuto perché è la nostra sicurezza contro lo scambio automatico d'informazioni. Il sistema della ritenuta alla fonte che ha scelto la Svizzera è compatibile con l'art. 26 OCSE, perché si tratta di uno scambio d'informazioni puntuale caso per caso. Se la Svizzera recedesse da questo accordo, sarebbe la fine immediata del sistema di coesistenza. **Quali indicazioni avete dato alle banche facenti parte dell'ASB per affrontare la nuova sfida?**

«Le banche sono informate in modo dettagliato e regolare sull'evoluzione dei lavori in seno alle nostre istanze. Abbiamo d'altronde previsto di organizzare dei seminari specifici nel mese di novembre a Zurigo, Ginevra e - in collaborazione con il Centro di Studi Bancari - a Lugano (si veda il riquadro a fianco)».

Prima dello scoppio dell'affare USA-UBS, le banche svizzere erano concentrate sulla ridefinizione dell'accordo sulla fiscalità del risparmio.

Piazza finanziaria tra scudo e segreto

L'UE aveva l'intenzione di chiedere di più in quanto i singoli Stati ricevevano pochi soldi rispetto alla massa di capitali in gestione in Svizzera di cittadini non residenti. Per quali motivi l'OCSE ha deciso di intervenire bypassando le intenzioni dell'UE?

«L'OCSE è intervenuta sotto la pressione del G20 e non di sua propria iniziativa. In effetti durante il Summit di Londra del 2 aprile scorso, i capi di Stato presenti hanno improvvisamente deciso che l'OCSE dovesse pubblicare una lista di giurisdizioni considerate non cooperative; questo senza consultare gli Stati membri come, per esempio, la Svizzera. Questa attitudine ha suscitato in Svizzera, a ragione, delle vive critiche. A questo proposito vi ricorderete sicuramente gli interventi vigorosi della consigliera federale Leuthard in occasione del Consiglio dei Ministri dell'OCSE. L'Associazione Svizzera dei Banchieri non era

unicamente concentrata sul dossier della fiscalità del risparmio, ma sull'insieme dei dossier, Stati Uniti, OCSE e GAFI compresi». **Oggi si parla molto di quanto la Svizzera avrebbe dovuto intraprendere in passato per evitare di trovarsi oggi a malpartito. Per quali motivi l'UE, nel 2005, ha messo in piedi un sistema (accordo sulla fiscalità del risparmio) estremamente fragile e apparentemente favorevole alla Svizzera?**

«L'accordo sulla fiscalità del risparmio non è "favorevole" alla Svizzera, perché contiene le stesse disposizioni delle Direttive Comunitarie. Il contributo che ne deriva, inoltre, è maggiore rispetto a quello attribuibile agli Stati membri che praticano lo scambio automatico di informazioni. Non sono io ad affermarlo ma la Commissione Europea nel suo ultimo rapporto relativo al funzionamento della Direttiva. L'Unione Europea è sempre stata perfettamente cosciente del

fatto che stava elaborando un sistema con delle importanti lacune, perché non voleva indebolire le sue piazze finanziarie, Londra in particolare. La responsabilità non è dunque attribuibile alla Svizzera, se questa regolamentazione non è efficace».

L'Italia, nelle direttive sullo scudo fiscale (amnistia fiscale), ha deciso che i cittadini italiani che hanno conti in banche svizzere e che decidono di «scudare» dovranno obbligatoriamente rimpatriare i loro averi in Italia. Una misura del genere non è forse in contraddizione con i trattati bilaterali con l'UE che noi abbiamo ratificato?

«Noi non abbiamo dei trattati bilaterali con l'Unione Europea che assicurino la libera circolazione dei capitali, ma unicamente la libera circolazione delle persone. Questo principio è tuttavia garantito dagli accordi GATT. Se si legge la motivazione delle decisioni del Parlamento italiano, il

rimpatrio è preteso nei confronti di quegli Stati che non praticano lo scambio automatico di informazioni. Di conseguenza, non sarebbe a mio avviso accettabile che la Svizzera sia oggetto di una discriminazione per rapporto a Paesi come l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, che conoscono anch'essi la ritenuta alla fonte». **Ci sono strategie che permettono alla piazza finanziaria ticinese di non essere penalizzata dallo scudo ideato dal ministro Tremonti?**

«Forse si ricorda che le due amnistie fiscali precedenti in Italia prevedevano la possibilità del rimpatrio su base fiduciaria. Sarebbe senza alcun dubbio una soluzione che costituirebbe un'alternativa al rimpatrio forzato. Bisognerà dunque vedere quale sarà il contenuto esatto della disposizione d'esecuzione dell'amnistia».

Segreto bancario e fisco estero: tempesta sulle regole

■ Anche il Parlamento svizzero, come quello di altri paesi additati alla rinfusa come «paradisi fiscali», si appresta ad approvare la revisione di convenzioni internazionali che allargheranno la possibilità di ottenere informazioni nell'interesse del perseguimento all'estero non solo della frode fiscale bensì anche della sottrazione fiscale. Queste novità appaiono nel bel mezzo della tempesta mediatica dove persino ministri di diversi Stati d'Europa e d'America forgiarono intimidazioni dalle notizie, inventate oppure gonfiate, riguardanti elenchi di contribuenti stranieri, clienti di banche svizzere, promettendo gravi sanzioni a coloro che ometteranno di regolarizzare i loro peccati fiscali. Sullo sfondo, cento domande riguardanti il segreto bancario svizzero e le sue eccezioni, attuali o imminenti, riguardo alla possibilità del fisco straniero di ottenere informazioni e documenti bancari. I clienti stranieri chiedono consulenza, i consulenti sono disorientati da una prassi sempre più differenziata e imprevedibile. Non rimane che procedere, mantenendo nervi saldi, all'approfondimento della prassi vigente e delle prossime regole.



Rischi per i clienti

Da molti anni le autorità giudiziali e fiscali dei paesi a fiscalità forte già disponevano di numerosi strumenti giudiziari e amministrativi allo scopo di ottenere informazioni e documenti nell'interesse del perseguimento della truffa tributaria, ossia un'infrazione fiscale definita addirittura in modo più ampio della frode fiscale. Le domande dall'estero sono però sempre rimaste confinate in una ventina all'anno. A questi strumenti storici vennero in soccorso, in favore dei paesi membri dell'Unione Europea,

quelli previsti dall'Accordo sull'euroritenuta, dal 1° luglio 2005, dall'Accordo di Schengen, dal 12 dicembre 2008, e dall'Accordo contro la frode nella fiscalità indiretta, dall'aprile 2009. Il numero delle domande estere non è aumentato. Altrettanto vale anche per le domande provenienti dal fisco straniero in esecuzione delle possibilità offerte da decenni dalla clausola sullo scambio di informazioni, quella ampia per alcuni paesi e quella più ristretta per altri paesi, prevista dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione: anche queste possibilità sono state oggetto

di pochissime domande ogni anno. È facile prevedere che, salvo un rivoluzionamento dell'apparato fiscale straniero, anche le nuove convenzioni non daranno luogo ad una valanga di domande dall'estero. Pertanto il rischio per il contribuente fiscale scorretto rimane e continua a rimanere a livelli minimi. Ciò malgrado, ogni consulente deve completare l'analisi dei rischi facendo riferimento anche all'incidente ed alle relative conseguenze: se i clienti fruiscono di meccanismi utilizzati in modo sistematico da parte di una determinata banca e questa banca viene a trovarsi al centro di un ciclone procedurale, com'è accaduto negli USA per l'UBS, tutti i clienti sono a rischio, così come potrebbe accadere per i contribuenti USA rispettivamente per i contribuenti UE, clienti di banche che abbiano agito in modo altrettanto sistematico e altrettanto disinvoltato nei confronti delle regole vigenti all'estero. E se, quali misure di disciplina per prevenire tali «incidenti», si ricorre a movimenti per contanti, all'interposizione di entità giuridiche offshore, alla frammentazione giurisdizionale e simili, si deve rammentare che il complesso di questi metodi viene considerato come prova della frode non soltanto dalle autorità fiscali straniere,

ma perfino da quelle svizzere, il cui esempio principale è costituito dalla giurisprudenza del 5 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale che ha accolto le rogatorie del fisco americano riguardanti i clienti di UBS. Da parte sua, il Tribunale penale federale di Bellinzona applica la giurisprudenza varata anni orsono dal Tribunale federale di Losanna, secondo cui il ricorso alle pratiche suddette costituisce indizio di riciclaggio di natura penale, ciò che impone l'accoglimento di rogatorie straniere anche quando omettono di precisare se il reato a monte del reato di riciclaggio ipotizzato sia un reato di diritto comune oppure un reato di carattere fiscale.

Rischi per i consulenti

Non sono tanto i negozianti e i parlamenti a corrodere il segreto bancario svizzero, accrescendone le eccezioni a favore delle autorità straniere, comprese quelle fiscali, quanto la prassi giudiziale amministrativa sia in Svizzera che in numerosi altri paesi. Si comincia dalla definizione, estensiva o restrittiva, della fishing expedition, riguardo alla quale opportunamente il Consiglio federale si è pronunciato lunedì scorso in un comunicato che ne precisa il concetto anche riguardo alla Convenzione appena firma-

ta con la Francia. Sul fronte giudiziario, ecco numerosi procuratori pubblici in Germania, in Belgio, in Italia e negli USA perseguire sistematicamente funzionari di banca, fiduciari ed avvocati che, in territorio svizzero, consigliano a contribuenti stranieri determinate strutture fiscalmente fraudolente oppure che le mettono a disposizione e le gestiscono. Da anni accumuliamo esempi di questa strategia che comporta, nei confronti dei professionisti suddetti, non soltanto interrogatori e sequestri di documenti e di conti bancari per rogatoria, ma anche l'intercettazione sistematica delle loro conversazioni telefoniche condotte attraverso i cellulari e telefoni fissi svizzeri sino a giungere, nei casi più gravi, anche all'arresto all'estero, vi si associa sistematicamente la denigrazione mediatica che ha effetti non soltanto di carattere reputazionale, bensì anche sul piano operativo. Infatti, le procedure giudiziarie e amministrative vengono cristallizzate nelle banche - dati a cui attingono gli intermediari finanziari svizzeri e stranieri, bloccando l'operatività di chi rimane impigliato in queste procedure. Si aggiungono poi interventi dell'autorità di vigilanza, come dimostra il recente intervento della FINMA e di Organismi di autodisciplina antiriciclag-

gio nei confronti di intermediari elencati nell'Ordinanza datata 29 luglio 2009 della Procura della Repubblica di Como che descrive una fitta attività di contrabbando di divise e di oro qualificandola però come riciclaggio. Parimenti, la Procura di Milano continua a perseguire numerosi intermediari finanziari dell'avvocato ticinese arrestato nel febbraio scorso alla Malpensa con un allettante computer portatile, nonché i loro clienti, per il reato di appropriazione indebita, rappresentato dalla costituzione all'estero di provviste di averi patrimoniali che avrebbero dovuto essere attribuite alle imprese con sede in Italia invece che a conti bancari intestati agli azionisti delle stesse o a società di comodo controllate da questi ultimi. Vi si aggiunge per gli intermediari finanziari anche l'accusa di riciclaggio, e ciò malgrado la recente sentenza della Cassazione italiana che ha respinto questa qualifica giuridica. Come si vede, ancora una volta, l'unica consulenza che, doverosamente, deve descrivere ad ogni cliente la portata effettiva dei rischi ai quali si espone violando norme legali, svizzere e straniere, è quella che attinge alla prassi più attuale. La si descrive nei numerosi Seminari agendati presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia.

Approfondimenti sulle ultime contingenze della piazza finanziaria ticinese

Il Centro di Studi Bancari, nel corso dell'autunno, proporrà un percorso di seminari informativi e di aggiornamento abbinato a corsi di approfondimento relativi a tematiche strettamente attinenti alle problematiche che stanno investendo la piazza finanziaria ticinese: scudo fiscale ter, adesione all'art. 26 OCSE e trattati contro la doppia imposizione stipulati dalla Svizzera e segreto bancario.

SEMINARI

SVIZZERA VS. ARTICOLO 26 OCSE

Effetti e portata dell'assistenza amministrativa nei trattati contro la doppia imposizione

Relatori: Claude-Alain Margelisch,
Paolo Bernasconi, Frederic Gante, Edward F. Greco

Data e orario:

Mercoledì, 23 settembre 2009, 13.30 – 17.00

Scudo fiscale TER:

approfondimenti e chiarimenti ottobre 2009

Fiduciaria statica e polizze assicurative

30 ottobre 2009

Fondi di investimento: evoluzione alla luce della LICOL e della direttiva UCITS IV Ottobre 2009

Liechtenstein: fondazioni di famiglia e accordi internazionali Ottobre 2009

La confidenzialità bancaria internazionale: il punto di vista delle principali piazze finanziarie estere 23 novembre 2009

Imposte e titoli: le novità del 2009 (in collaborazione con SWISSBANKING)

Gennaio/febbraio 2010

CORSI INTENSIVI

Società e strutture Svizzere e OFF-SHORE. Veicoli societari di diritto svizzero: principi, questioni pratiche ed aspetti fiscali

7, 14 e 22 ottobre 2009

Introduzione al TRUST

(in collaborazione con STEP)

28, 29 e 30 ottobre 2009

Vademecum compliance per l'apertura di relazioni bancarie a persone giuridiche svizzere ed estere 11 novembre 2009